

Repertorio n. 1759

Raccolta n. 1056

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno sedici (16) del mese di maggio alle ore quindici e minuti ventidue in Roma nel mio studio in Lungotevere dei Mellini n. 10. A richiesta della "**LEUCEVIA - ONLUS**" Associazione per la lotta alle patologie oncologiche con sede in Roma via Giuseppe Belluzzo n. 27, codice fiscale 97884370582, associazione non riconosciuta iscritta all'Anagrafe O.N.L.U.S. tenuta presso la DR LAZIO dell'Agenzia delle Entrate.

Io sottoscritto Dottor **Cristiano Cavicchioni** Notaio residente in Roma ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi, all'ora anzidetta mi sono trovato ove sopra per assistere elevandone verbale all'assemblea generale straordinaria della Associazione istante, riunita in questo giorno, mese ed ora.

E' COMPARSO

PACIARONI RICCARDO, nato a Roma il 23 (ventitré) gennaio 1986 (millenovecentottantasei), domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione in Roma Via Giuseppe Belluzzo n. 27, c.f. PCR RCR 86A23 H501D, il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell'Associazione predetta, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto e comunque su unanime designazione dei titolari del diritto di voto intervenuti alla presente assemblea, detto comparente il quale invita me Notaio a fungere da Segretario.

Il Presidente dopo aver constatato che trattasi di assemblea generale totalitaria e

1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dell'art. 15 dello Statuto;

2) che sono presenti in proprio o per delega (deleghe che rimangono conservate agli atti dell'associazione) numero quattro su un totale di quattro associati nelle persone di:

a) se medesimo signor **PACIARONI RICCARDO**

b) Maria Laura dalla Chiesa

c) Lucio Paciaroni

d) Marco Enrico Anselmi

3) che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a se medesimo quale Presidente, anche i signori Maria Laura dalla Chiesa (Vice-Presidente), Lucio Paciaroni (Tesoriere), Marco Enrico Anselmi;

il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea in forma straordinaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) adeguamento degli articoli dello statuto sociale alle vigenti norme che regolano gli Enti del Terzo Settore;

2) Delibere inerenti e conseguenti.

Sul primo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente fa constatare che a seguito della riforma degli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS), occorre che l'associazione provveda ad adeguare lo statuto sociale alle normative vigenti in detta materia, statuto di cui svolge un'adeguata illustrazione. Il Presidente in particolare fa notare che essendo l'Associazione una O.N.L.U.S. deve provvedere all'adeguamento dello statuto entro la data di effettiva abrogazione della disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, che, appunto è stata abrogata dal CTS con efficacia differita a decorre-

Registrato
all'Ufficio delle Entrate di
Roma 2

in data 11.06.2025

al n. 21222 - 1T

re dal periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea e alla messa in funzione del Registro Unico Nazionale degli Enti Terzo Settore (di seguito RUNTS). A decorrere da tale abrogazione, infatti, gli enti che non si sono adeguati dovranno devolvere il patrimonio accumulato in vigenza del regime. Il RUNTS è ormai messo in funzione e la Commissione europea, ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore, pertanto dal primo gennaio 2026 entrerà in vigore il regime fiscale ad hoc. Il Presidente fa quindi presente che gli enti che hanno mantenuto la qualifica di Onlus hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguare i propri statuti, optando per la disciplina enti del Terzo settore (ETS) o impresa sociale, e procedere all'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente, inoltre, fa notare che il nuovo statuto sarà adottato in previsione dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, e pertanto il nuovo Statuto entrerà in vigore solo dopo che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; fino ad allora l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vigente.

Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto sociale.

Il Presidente, non avendo nessuno domandato la parola, dichiara chiusa la discussione e dà atto che l'Assemblea, approvata la relazione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto espresso per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1) di adeguare gli articoli dello statuto sociale alle vigenti norme che regolano gli enti del Terzo Settore e quindi di approvare il testo del nuovo Statuto;

2) che il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, il nuovo statuto acquisterà efficacia e, quindi, entrerà in vigore solo dopo che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; fino ad allora l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vigente.

L'assemblea infine delega il Presidente ad introdurre da solo senza convocare ulteriormente l'assemblea nel presente atto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che venissero richieste dai competenti Uffici in sede di presentazione, avendo fin da ora per rato e valido il suo operato, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Il presente atto comporta modificazioni dello statuto sociale e pertanto il Comparente mi esibisce lo statuto sociale nella nuova stesura che, previa lettura dello stesso da me Notaio datane al Comparente e debitamente firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto di lettera "A".

Dopo che null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e ciò alle ore quindici e minuti quarantotto.

Il presente atto, avendo lo scopo di adeguare lo statuto dell'associazione iscritta nell'anagrafe O.N.L.U.S. alla normativa di cui al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, è esente dall'imposta di registro ed è esente da imposta di bollo, il tutto ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e ss. della legge 460/1997 e degli articoli 82 e 101 del D.Lgs. n. 117/2017.

Del presente atto scritto da me Notaio a macchina con nastro indelebile ai sensi delle vigenti norme ed in parte di mia mano in cinque pagine intere e fin qui della sesta di due fogli ho dato lettura al Comparente il quale con me lo firma a forma di legge dopo che da me interpellato lo ha approvato dichiarandolo pienamente conforme alla sua volontà. L'atto viene sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquanta.

Firmato: Riccardo Paciaroni

Firmato: Cristiano Cavicchioni Notaio

STATUTO

DELLA

"Associazione LeuceVia ETS"

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione: "**Associazione LeuceVia ETS**", Associazione per la lotta alle patologie oncologiche con sede legale nel Comune di **Roma**, e con durata illimitata.

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative in Italia e all'estero.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione **non ha scopo di lucro** e ispirandosi a **finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale** si prefigge lo scopo di operare per sostenere la ricerca medico-scientifica sulle leucemie, i linfomi ed i mielomi, carcinomi e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio - sanitaria in favore dei pazienti con patologie oncologiche, incluse le neoplasie del sistema emolinfopoietico e altre forme tumorali, e delle loro famiglie.

Per la realizzazione del suddetto scopo l'Associazione adotta tutti i mezzi che saranno ritenuti idonei e compatibili con le sue finalità e si propone (ai sensi dell'art. 5 D.LGS. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali consistenti in prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita (art. 5, comma 1 lett. a);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1 lett. b);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1 lett. c);
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1 lett. h);
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (art. 5, comma 1 lett. i);
- f) l'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i., e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.LGS. n. 117/2017 (art. 5, comma 1 lett. u);

L'Associazione quindi, nell'ambito delle summenzionate attività di interesse generale si propone di:

- a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione a terapia del-

le neoplasie del sistema emolinfopoietico;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggiore numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo Studio delle neoplasie del sistema emolinfopoietico, in particolare promuovendo e curando la collaborazione con le Università e con gli Istituti di Ricerca;

c) contribuire agli impegni necessari per potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti Istituzionali, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle neoplasie del sistema emolinfopoietico, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro le neoplasie del sistema emolinfopoietico;

f) offrire agli organi legislativi e di governo una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) collaborare con le istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei pazienti con neoplasie del sistema emolinfopoietico e loro familiari;

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;

i) avviare attività continuative di confronto tese a garantire in modo stabile il raccordo e le comunicazioni tra i sistemi Associativi e i Servizi Sanitari di riferimento;

l) incentivare politiche ed azioni di sensibilizzazione alla donazione, e di acquisizione di sani stili di vita, coordinate e congiunte a livello regionale rivolte alla cittadinanza e con particolare attenzione ai giovani (incontri nelle scuole, incontri presso enti sportivi, convegni, eventi, ecc.);

m) incentivare politiche ed azioni di sensibilizzazione alla donazione rivolto alle molteplici culture presenti nei diversi territori regionali; pianificare le relative iniziative di informazione congiunte intraprese attraverso media a mezzo uffici stampa delle stesse, la fornitura di materiale divulgativo per la promozione e la corretta informazione sulla donazione del midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche e di sangue;

n) favorire, promuovere e sviluppare la sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche e di sangue presso i presidi ospedalieri di riferimento dell'Associazione.

In via **secondaria e strumentale**, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può perseguire i predetti scopi anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati in proprio.

L'Associazione, ai suddetti fini, può provvedere, tra l'altro a promuovere la sensibi-

lizzazione per la lotta alle patologie oncologiche, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà e potrà avvalersi:

- della fattiva collaborazione degli associati e di cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale;
- di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche reti televisive e multimediali per sensibilizzare l'opinione pubblica alle iniziative associative;
- della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico-professionale;
- di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.

Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti e in ogni caso non nei confronti del pubblico e in misura non prevalente rispetto alle altre attività, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, apertura conto corrente, compresi l'accensione di mutui o di finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo in Italia ed all'estero. Nonché prendere in locazione immobili per i soci ovvero acquistare immobili, promuovere corsi, seminari, conferenze e qualunque iniziativa a carattere culturale inerente le ragioni dell'Associazione stessa. Ed infine raccolte fondi utili per le attività dell'Associazione tramite organizzazione di eventi, mercati, iniziative commerciali nel rispetto delle norme vigenti e sempre in misura non prevalente rispetto alle altre attività principali.

L'Associazione può perseguire i predetti scopi anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati in proprio.

Articolo 3 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta e che versino all'atto dell'ammissione la quota associativa, o parte di essa pagata in più rate, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

I soci possono avvalersi delle strutture dell'Associazione e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- d) Soci Onorari;

La qualità di associato non è trasmissibile. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti soci sono a titolo gratuito.

Articolo 4 - Norme Generali

I soci si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni e le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

1. di partecipare all'attività dell'Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che di indirizzo e concorrendo all'elezione dei membri degli organi dell'Associazione;
2. di essere eletti a ciascuna carica interna dell'Associazione;
3. di prendere visione in ogni momento dei libri dell'Associazione, delle scritture

contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

1. di osservare le norme del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi della Associazione;
2. di garantire l'unità operativa dell'Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa essergli di nocumento;
3. di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
4. di rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze.

Qualsiasi azione compiuta in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l'esclusione dall'Associazione.

Articolo 5 - Soci Fondatori

I soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo dell'Associazione.

Articolo 6 - Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno chiesto di far parte dell'Associazione e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Articolo 7 - Soci Onorari

Sono Soci Onorari, qualificati esponenti della cultura, del mondo dello spettacolo e/o professionale e, comunque, persone che abbiano reso particolari servizi a favore della causa dell'Associazione.

La nomina a Socio Onorario viene proposta dal Presidente dell'Associazione e compete all'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

I soci potranno perdere la qualifica o essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per mancata accettazione della richiesta di iscrizione annuale;
- d) per mancato pagamento della quota associativa;
- e) per esclusione motivata da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè fatta almeno tre (3) mesi prima.

In caso di aumento dei costi minimi al di sopra del 10% (dieci per cento) rispetto a quanto preventivato nel bilancio preventivo, i soci che non intendono proseguire nel rapporto associativo potranno recedere anticipatamente senza l'obbligo di ulteriori versamenti.

La perdita della qualifica di socio non dispenserà lo stesso dall'adempiere o dal soggiacere agli eventuali impegni od oneri assunti nei confronti dell'Associazione precedentemente alla data di esclusione o recesso.

Articolo 9 - Sanzioni

Nei confronti dei soci che violino le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà procedere all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura scritta;
- b) sospensione fino ad un massimo di tre (3) mesi;
- c) espulsione.

La scelta della sanzione da applicare dovrà essere fatta dipendere dalla gravità delle infrazioni commesse e dai danni causati all'immagine e/o al Fondo Comune dell'Associazione e/o al decoro ed alla dignità dei singoli soci.

I procedimenti disciplinari contro i soci non sono validamente instaurati se non siano stati preceduti dalla contestazione specifica degli addebiti e non possono validamente proseguire se non sia stato rispettato il principio del contraddittorio.

Le mancanze dovranno essere formalmente contestate ai soci, onde consentire loro di produrre nei dieci giorni successivi la notificazione della contestazione, eventuali elementi a propria discolpa, prima dell'adozione da parte del Consiglio direttivo del provvedimento disciplinare.

Articolo 10 - Censura scritta e sospensione

Incorre nei provvedimenti disciplinari di censura scritta e di sospensione il socio che trasgredisce osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni stabilite dall'Associazione.

La censura viene applicata per le mancanze di minor rilievo.

La sospensione si applica a quelle mancanze che, tenute presenti anche le circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione dell'espulsione, ma abbiano, tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nella censura scritta.

Articolo 11 - Espulsione

E' passibile di espulsione, il socio che sia incorso in una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, e che provochi all'Associazione grave nocumento morale e materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo, azioni che costituiscono reato a termini di legge.

Rientra nei casi di espulsione il mancato pagamento della quota associativa.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.
- d) il Vice Presidente
- e) il Tesoriere
- f) il Segretario
- g) l'Organo di Controllo (eventuale)

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, e purché nei loro confronti non sia in atto la sanzione disciplinare della sospensione.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli Associati un Segretario e, se ne ravvisi la necessità, in caso di votazioni, 2 (due) scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertarne la regolare costituzione ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Tutte le deliberazioni assembleari, devono constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' prevista espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, per cui si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede che gli associati maggiori di età abbiano diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in videoconferenza o teleconferenza o altri simili sistemi di comunicazione elettronica a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

La convocazione è fatta mediante raccomandata, ovvero, comunicazione a mezzo posta elettronica, a ciascun socio almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e specificante la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede, purché nell'ambito territoriale della Regione Lazio.

Articolo 15 - Poteri e Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea dei Soci spetta il potere di:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- e) approva eventuali regolamenti interni
- f) fissare gli indirizzi e le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
- g) approvare il bilancio consuntivo;
- h) approvare il progetto di bilancio preventivo e la misura della quota annuale associativa per l'anno successivo fissata dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare circa il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività ed investimenti;

l) deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

m) deliberare sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;

n) deliberare su quant'altro ad essa riservato dalla legge e dallo statuto.

Articolo 16 - Le deliberazioni

L'Assemblea degli Associati è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati più uno e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. E' composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato.

Al fine di ricoprire la carica di consigliere il Socio aspirante, in considerazione della specificità dell'oggetto sociale o delle particolari competenze e conoscenze richieste ai componenti degli organi direttivi dell'Associazione e per il corretto espletamento del suo governo nonché l'efficace perseguimento del fine sociale, dovrà aver maturato, alla data della propria candidatura, una permanenza continuativa, svolgendo attività e partecipando attivamente all'organizzazione, alla vita e alla gestione dell'associazione, di almeno 3 (tre) anni decorrenti dalla prima iscrizione.

La prima nomina viene fatta dai soci fondatori in sede di costituzione.

Tale periodo sarà necessario affinché questi, attraverso la pratica e le conoscenze acquisite in seno all'Associazione, maturi quella qualificazione necessaria a poter proficuamente ricoprire la carica dell'Associazione. E' data facoltà al Consiglio Direttivo, con voto unanime, di abbreviare tale periodo per quei soci che manifestino l'idoneità nonché le capacità a poter ricoprire tali incarichi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione qualvolta ritenuto necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consultivo, al bilancio preventivo e alla determinazione della misura della quota associativa per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso, anche verbale, di almeno 5 (cinque) giorni liberi; nei casi di urgenza il termine è ridotto a 2 (due) giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso di numero pari, prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano in videoconferenza o teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;

- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto, a cura del Segretario, nominato dal Consiglio stesso, su apposito libro, il relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario medesimo.

Il Consiglio Direttivo, in base agli indirizzi generali dati dall'Assemblea ed in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto, provvede, anche mediante delega al Presidente:

- agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla direzione ed all'esecuzione degli stessi, ad eccezione delle attività espressamente demandate all'assemblea;

- all'amministrazione del patrimonio e, in particolar modo, dei fondi che sono a disposizione dell'Associazione nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea;

- ad incaricare collaboratori e personale (Tecnici, Professionisti, ecc.) per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed alla determinazione degli eventuali compensi loro spettanti;

- a predisporre i programmi ricreativi, culturali, economici ed organizzativi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e a impostare l'attività associativa;

- a curare l'esecuzione dei deliberati assembleari;

- a deliberare circa l'ammissione all'Associazione delle persone che ne hanno fatto richiesta.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre:

- alla ratifica delle decisioni di carattere straordinario prese dal Presidente;

- a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo, curando che le spese non superino i limiti previsti, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea;

- a decidere sulla cessazione della qualità di socio;

- a predisporre i Regolamenti di disciplina ed ogni altra fonte regolamentare soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

- a determinare l'ammontare delle quote d'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, allo scopo di meglio raggiungere le finalità statutarie, potrà istituire comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca, nominandone i membri e fissando i loro compiti, che non potranno mai essere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta sull'opportunità di corrispondere a favore dei membri dei comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca di cui al comma precedente, una indennità a titolo di rimborso spese, stabilendone l'ammontare.

Articolo 18 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci. Egli ne è responsabile.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri che lo compongono.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

Articolo 19 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo all'esercizio delle sue funzioni. Dura in carica tre anni.

Articolo 20 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la gestione contabile dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, ove alla sua nomina non abbia provveduto l'Assemblea; la sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.

La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.

Articolo 21 - Segretario

Il Segretario è eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo il quale provvederà altresì a definire le mansioni, ove alla sua nomina non abbia provveduto l'Assemblea; La sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.

La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.

Articolo 22 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-

nati affari.

Articolo 23 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 24 - Requisiti di eleggibilità gratuita e durata delle cariche

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano regolarmente iscritti all'Associazione da almeno un anno;
2. non siano stati assoggettati, in base alle norme dell'Associazione a sospensioni ovvero ad una delle sanzioni previste sotto il precedente articolo 12.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite.

Esse hanno durata di tre anni e possono essere confermate.

Articolo 25 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b) dai contributi versati dagli Associati, dai Sostenitori o da terzi, al fine di incrementarlo nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c) dai beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e dai contributi degli Associati e dei Sostenitori;
- b) dal ricavato di iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi, ed in generale dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- c) da eredità, donazioni e legati;
- d) da contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) da erogazioni liberali degli Associati, dei Sostenitori e dei terzi che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- g) da altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, o capitale ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I versamenti fatti in favore dell'Associazione sono a fondo perduto, pertanto non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. La qualità di aderente all'Associazione ed i relativi versamenti non possono

essere trasmessi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 26 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide col periodo di svolgimento delle attività che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispose il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo. Sia il progetto che la misura delle quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 27 - Gestione finanziaria e suoi principi

La gestione finanziaria si svolge nei limiti del bilancio revisionale annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e votato dall'Assemblea dei soci.

L'eventuale avanzo di gestione, sarà utilizzato per investimenti volti al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Le possibili variazioni o integrazioni al bilancio revisionale per contingenze eccezionali dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

E' fatto specifico divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 28 - Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo e delle eventuali eccedenze attive, con le maggioranze di cui all'Articolo 16.

I liquidatori sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

In ogni caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, gli eventuali beni che residueranno una volta esaurita la liquidazione devono essere devoluti ad uno o più Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 29 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Riccardo Paciaroni

Firmato: Cristiano Cavicchioni

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti